

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Candidatura alla carica di Sindaco - Non ammissione alle consultazioni della lista del candidato Sindaco - Perché non è riportato né il simbolo, né il nome della lista, né il candidato alla carica di Sindaco, né i nomi dei candidati consiglieri - Ricusazione della lista - Illegittimità dell'esclusione - Ragioni.

Tar Puglia - Bari, Sez. III, 20 maggio 2022, n. 732

“[...] Il [...] è anche candidato della lista ricusata, con la conseguenza che i detti 14 sottoscrittori dovevano evidentemente essere consapevoli del fatto che con la loro firma promuovevano la presentazione della lista di cui lo stesso [...] è candidato.

Pertanto, tenuto conto della presenza su detto foglio del riferimento come promotore a [...] (che - come detto - è anche candidato della lista) e delle ridotte dimensioni del Comune [...] deve ritenersi sussistente quel collegamento logico tra il foglio sottoscritto e la specifica formazione politica di cui fa parte il [...].

Ne consegue che alla luce del principio del favor participationis (che caratterizza il procedimento elettorale e giustifica un'interpretazione della normativa che, prescindendo da inutili formalismi, sia il più aderente possibile al dato sostanziale) deve reputarsi illegittima l'esclusione della lista de qua [...].”

FATTO e DIRITTO

1. - Per il prossimo 12 giugno 2022 sono state indette le elezioni del Consiglio comunale e del Sindaco del Comune di Orsara di Puglia (FG).

Il ricorrente sig. Toccia Giuseppe è elettore del Comune di Orsara di Puglia, nonché il delegato presentatore della lista ricusata per la suddetta competizione elettorale; gli altri ricorrenti sono Zullo Giuseppe candidato Sindaco, Lecce Tommaso candidato alla carica di Consigliere comunale e Cappetta Vittorio, candidato anch'egli alla carica di Consigliere comunale, nonché promotore della sottoscrizione della lista ricusata e colui che ha autenticato le sottoscrizioni.

La Sottocommissione Elettorale Circondariale di Foggia, riunitasi in data 14 maggio 2022, decideva di non ammettere alle consultazioni la lista del candidato Sindaco sig. Zullo Giuseppe recante il contrassegno “in un cerchio di colore arancione, nella cui parte alta compaiono, in colore bianco: sulla destra, la Fontana Nuova; al centro, la statua della Vittoria Alata e sulla sinistra architetture tipiche del centro storico”.

In particolare, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Foggia con il censurato verbale del 14 maggio 2022 evidenziava:

«... nei fogli contenenti le sottoscrizioni dei presentatori non è riportato in alcun modo, né il simbolo, né il nome della lista, né il candidato alla carica di Sindaco, né tantomeno i nomi dei candidati consiglieri, per cui non si ha alcuna certezza in ordine alla consapevolezza da parte dei sottoscrittori di dare il proprio appoggio alla lista ricusata e ai relativi candidati.

Invero, in sede di presentazione delle liste elettorali, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme ecc.), in modo da consentire alla commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori erano consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati ...».

Sulla base di tale rilievo la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Foggia ricusava la predetta lista per la violazione dell'art. 28 d.p.r. n. 570/1960, non reputando essere stata sottoscritta validamente da un numero di sottoscrittori idonei alla presentazione della stessa lista e dei candidati.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti contestavano il citato verbale del 14 maggio 2022 e invocavano la riammissione della lista alla partecipazione alla competizione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Orsara di Puglia del 12 giugno 2022.

Deducevano un'unica censura così sinteticamente riassumibile:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 28 del T.U. n. 570/1960; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta.
- 2. - Nessuno si costituiva per le Amministrazioni evocate in giudizio e per il controinteressato.
- 3. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 20 maggio 2022, nel corso della quale la causa passava in decisione.
- 4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.

Invero, devono condividersi le argomentazioni svolte da parte ricorrente.

Nella pagina n. 3 - facciata n. 5, ove sono raccolte al rigo 4 n. 14 firme (da ritenersi sufficienti di per sé solo ai fini della presentazione della lista, bastandone soltanto 10 in base alla normativa di cui al decreto legge n. 41/2022), è specificato che i sottoscrittori sono informati che promotore della sottoscrizione è Cappetta Vittorio.

Il Cappetta è anche candidato della lista ricusata, con la conseguenza che i detti 14 sottoscrittori dovevano evidentemente essere consapevoli del fatto che con la loro firma promuovevano la presentazione della lista di cui lo stesso Cappetta Vittorio è candidato.

Pertanto, tenuto conto della presenza su detto foglio del riferimento come promotore a Cappetta Vittorio (che - come detto - è anche candidato della lista) e delle ridotte dimensioni del Comune di Orsara di Puglia, deve ritenersi sussistente quel collegamento logico tra il foglio sottoscritto e la specifica formazione politica di cui fa parte il Cappetta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.4.2012, n. 2203).

Ne consegue che alla luce del principio del *favor participationis* (che caratterizza il procedimento elettorale e giustifica un'interpretazione della normativa che, prescindendo da inutili formalismi, sia il più aderente possibile al dato sostanziale) deve reputarsi illegittima l'esclusione della lista *de qua* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23.5.2016, n. 2165).

5.- In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza esposte discende che il ricorso deve essere accolto, con conseguente ammissione della lista del candidato sindaco sig. Zullo Giuseppe alla partecipazione alle elezioni comunali del 12 giugno 2022 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Orsara di Puglia.

6.- Le spese possono compensarsi in ragione della peculiarità della questione trattata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ammette la lista del candidato sindaco sig. Zullo Giuseppe alla partecipazione alle elezioni comunali del 12 giugno 2022 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Orsara di Puglia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito *ex art.* 129 cod. proc. amm.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Carlo Dibello